

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1394}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BIANCHI FORTUNATO e FIORET

Presentata il 20 dicembre 1972

Interpretazione dell'articolo 45 del regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, sul diritto del lavoratore al
migliore trattamento previdenziale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a far sì che il lavoratore, titolare di pensione di invalidità, abbia diritto di ottenere, in sostituzione della pensione in godimento, quella di vecchiaia, quando, per la protrazione dell'attività lavorativa e della contribuzione assicurativa obbligatoria, abbia raggiunto l'età in astratto pensionabile (sessantesimo anno) e maturato una contribuzione sufficiente al pensionamento per vecchiaia.

Ciò è stato riconosciuto da alcune magistrature di merito (vedi tribunale di Roma 20 gennaio 1972 in causa Giannini contro INPS), mentre un diverso indirizzo, per l'incertezza del diritto, è seguito dalla suprema Corte di cassazione (vedi sezioni unite 15 dicembre 1971, n. 1233, in causa Ugazio contro INPS, depositata il 20 giugno 1972).

La Cassazione, tra l'altro, così si esprime: « invero nell'articolo 45 del regio decreto-legge n. 1827, del 1935, si afferma il principio della alternatività delle prestazioni: l'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia, ha per scopo principale l'assegnazione di una pensione nel caso di una invalidità al lavoro o di vecchiaia ». Per cui se ne deduce — sulla base di quella « o » dell'articolo citato — che conseguita una delle prestazioni previste per i diversi eventi protetti, non è possibile con-

seguire altra prestazione sostitutiva o alternativa alla prima mutando il titolo di quella conseguita con decorrenza anteriore. Come dire *electa una via non datur recursus ad alteram*, il che contrasta con il principio generale del nostro diritto del lavoro e quindi del diritto previdenziale, del « migliore trattamento ».

Non può in realtà non rilevarsi come il principio della cosiddetta alternatività delle prestazioni assicurative di invalidità o vecchiaia abbia subito nel tempo notevoli evoluzioni: basti riflettere al fatto che lo stesso principio non è stato adottato rispetto alla pensione di anzianità, che al compimento dell'età pensionabile per vecchiaia, si tramuta in questa ultima forma di prestazione.

A tale indirizzo contrasta il fatto che le diverse norme che disciplinano la materia, subentrate nel tempo le une alle altre senza una radicale riforma, anche formale, della legislazione che la regola, fanno sì che molte siano oggi le ipotesi in cui un lavoratore, già pensionato di invalidità, si veda negata una pensione di vecchiaia di miglior favore, pur essendo in possesso dei requisiti di contribuzione e di età per beneficiarne.

Né è sufficiente la nuova disposizione contenuta nell'articolo 4 della recente legge 11

agosto 1972, n. 485, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267.

Come è noto, il nuovo articolo 4, che ha sostituito il precedente, prevede che i titolari di pensione di invalidità liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facoltà di optare per la pensione retribuita entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto n. 267. La riliquidazione ha effetto dal 1° luglio 1972.

Tale norma, però, non elimina tutte le disparità di trattamento che si verificano tra assicurati, a parità di condizioni di contribuzione e di età pensionabile, mentre sembra assolutamente equo e giusto che gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, l'anzianità, la vecchiaia, gestite dall'INPS, abbiano diritto alla pensione il cui valore risulti a loro più favorevole, sempreché abbiano raggiunto, al momento della relativa domanda — siano essi ancora assicurati o già pensionati — i requisiti di legge che permettano loro di godere della pensione migliore.

È questo un principio di carattere generale, che il legislatore deve riconoscere per superare il criterio della irremovibilità della alternativa previdenziale, ancorata ad una interpretazione restrittiva (quella della Cassazione) dell'articolo 45 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935 (sono ormai trascorsi quasi quaranta anni!), che si basa sulla congiunzione « o » anziché su quella « e » (« ...l'assegnazione di una pensione nel caso di invalidità di lavoro o di vecchiaia »).

Il principio della alternatività delle prestazioni è indubbiamente valido, ma in altro senso: che non può evidentemente essere chiesta una pensione di vecchiaia in aggiunta ad una pensione di invalidità.

Poiché, per altro, la Cassazione a sezioni unite ha ribadito, nella sentenza sopra ricordata, l'interpretazione più restrittiva della norma, anziché quella sopra appena riferita, è necessario l'intervento del legislatore che, sotto tale aspetto, non assume carattere innovativo, ma semplicemente interpretativo, per riaffermare il principio generale del diritto del lavoratore al migliore trattamento anche nel settore della previdenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, l'anzianità, la vecchiaia e superstiti, gestite dall'INPS, hanno diritto alla pensione, il cui valore risulti a loro più favorevole, in base alle disposizioni di legge che ne regolano l'assegnazione.

Tale principio vale anche per gli iscritti alle gestioni speciali gestite dall'INPS o sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria e loro superstiti.

La pensione più favorevole decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda inoltrata alla sede provinciale cui risulta iscritto l'assicurato, ovvero dalla quale il pensionato percepisce la pensione.

Per beneficiare della pensione più favorevole, l'assicurato, ovvero il pensionato, deve aver raggiunto, al momento della domanda, i requisiti di legge relativi alla migliore pensione richiesta.